

Codice deontologico

per l'attività di Adozione Internazionale

Gli Enti Autorizzati firmatari del presente documento – nel rispetto della Convenzione de L'Aja del 1993 in materia di adozione internazionale, della Legge 476/98 di ratifica della Convenzione, della Legge 149/2001 di riforma dell'adozione e dell'affidamento di minori nonché di tutte le normative nazionali ed internazionali in materia di protezione dell'infanzia in difficoltà familiare – si impegnano a rispettare e promuovere le norme del seguente codice deontologico.

Titolo I

Principi generali

Art.1

Ambito di applicazione del codice deontologico

Le norme del presente codice si applicano a tutti gli Enti Autorizzati che aderiscono al Coordinamento nell'esercizio della loro attività, nei loro reciproci rapporti nonché nei rapporti tra questi e le coppie di aspiranti genitori adottivi.

Art.2

Superiore interesse del minore

e principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale

L'Ente Autorizzato è tenuto ad agire nel superiore interesse del minore, in ottemperanza del fondamentale principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, impegnandosi a valutare prioritariamente e eventualmente porre in essere altri interventi di protezione del bambino straniero in stato di abbandono nel suo Paese d'origine.

Art.3

Principio di non discriminazione

L'Ente Autorizzato è tenuto a non avere né attuare alcuna forma di discriminazione – di sesso, di etnia, di età, di lingua e di religione – nei confronti dei minori che aspirano all'adozione internazionale, adoperandosi al fine di garantire il fondamentale diritto di ciascun minore alla famiglia.

Titolo II

Il percorso adottivo

Art.4

Divieto di indebite interferenze nell'iter adottivo

Gli Enti Autorizzati aderenti si impegnano ad operare in collaborazione con le autorità locali, valorizzando le risorse e le professionalità interne ai paesi d'origine dei minori.

Non possono, altresì, esercitare alcuna pressione, inclusa quella di natura economica (“donazioni” agli istituti), al fine di ottenere un maggior numero di proposte di abbinamento.

Art.5

Dovere di trasparenza

Dovere primario e fondamentale dell’Ente Autorizzato è quello di agire con trasparenza nell’attività di gestione delle pratiche adottive.

In particolare l’Ente, prima di ricevere formale incarico dalla coppia, è tenuto a renderla edotta sui tempi e sulle modalità relativi all’iter adottivo, sui costi dell’adozione sia in Italia che all’estero nonché sulle concrete possibilità di abbinamento con il minore adottabile.

Art.6

Dovere di segretezza e riservatezza

L’Ente Autorizzato è tenuto a mantenere il più assoluto riserbo in merito all’attività svolta ed in particolare a tutte le informazioni relative al minore adottando ed ai genitori aspiranti all’adozione, le quali siano state loro direttamente comunicate o di cui siano comunque venuti a conoscenza.

Lo stesso Ente è tenuto a richiedere l’adempimento di un tale dovere di segretezza ai propri dipendenti e collaboratori, sia in Italia che all’estero, nonché a tutte le persone che a diverso titolo cooperano con esso nello svolgimento dell’iter adottivo.

Per il trattamento dei dati sensibili del minore e della coppia gli Enti Autorizzati sono tenuti al rispetto del codice sulla privacy (Legge 196 del 30/6/2003) nonché alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art.7

Divieto di retribuzione del rappresentante estero per singola adozione

I rappresentanti esteri degli Enti Autorizzati devono essere retribuiti mensilmente in rapporto alla complessiva attività svolta e non possono ricevere alcun compenso in relazione al singolo caso di adozione, salvo una quota suppletiva per l'accompagnamento della coppia.

Titolo III

I rapporti tra gli Enti Autorizzati aderenti

Art.8

Dovere di collaborazione reciproca

Gli Enti Autorizzati sono tenuti ad agire con spirito di collaborazione reciproca.

Ai fini di una sempre maggiore diffusione della cultura dell'adozione internazionale, l'Ente Autorizzato che organizza convegni, seminari ed altri eventi di carattere scientifico o culturale è tenuto a darne comunicazione a tutti gli altri Enti che possano avere interesse agli argomenti trattati.

In particolare l'Ente promotore dell'iniziativa è tenuto a rendere edotti gli altri Enti tramite preventiva comunicazione, della presenza di eventuali Autorità straniere competenti in materia di adozione internazionale.

Ciascun Ente si impegna a non contattare i referenti all'estero di un altro Ente, per proposte di eventuale collaborazione, salvo previa consultazione ed autorizzazione dell'Ente stesso.

Art.9

Impegno a favore dei minori con “bisogni speciali”

Gli Enti Autorizzati sono tenuti a sviluppare una proficua collaborazione al fine di individuare famiglie disponibili all'accoglienza di minori con “bisogni speciali”.

Art.10

Dovere di informazione sugli iter adottivi già avviati

Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico conferito da una coppia ad un Ente Autorizzato e successivamente affidato ad altro Ente, quest'ultimo può richiedere ed ottenere dal primo Ente, con il consenso della coppia, ogni informazione che possa risultare utile ed opportuna per il prosieguo della procedura adottiva già avviata.

Titolo IV

I rapporti con le pubbliche istituzioni

Art.11

Dovere di collaborazione

Ciascun Ente Autorizzato è tenuto ad adoperarsi affinché si instauri un proficuo rapporto di collaborazione e fiducia reciproca con le pubbliche istituzioni, italiane e straniere, che a diverso titolo intervengono nella procedura adottiva, al fine di contribuire a far crescere e valorizzare la figura dell'Ente Autorizzato nonché la funzione pubblica di protezione dei minori in stato di abbandono che la legge gli affida.

Art.12

Dovere di segnalazione di sospette procedure irregolari

L'Ente Autorizzato è tenuto ad informare le autorità competenti del Paese d'origine del minore e di quello di accoglienza di sospetti traffici illeciti di minori o di profitti irregolarmente acquisiti nell'ambito della procedura adottiva.